


COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.07 del 14.02.2017

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'utilizzo temporaneo delle palestre scolastiche.

L'anno duemiladiciasette, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 18.25 nel salone della Scuola Media Statale "L. Da Vinci", alla prima convocazione in sessione ordinaria partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, avviso prot. n.1354 del 07/02/2017 risultano presenti all'appello nominale:

Consiglieri		Presenti
1	<i>Geom. Colombiano Anacleto</i>	SI
2	<i>Sig.ra Barone Paola</i>	SI
3	<i>Sig.ra Campaniello Valeria</i>	SI
4	<i>Sig. De Santis Mario</i>	SI
5	<i>Sig.ra Pagano Ermelinda</i>	SI
6	<i>Sig. Verdino Sergio</i>	SI
7	<i>Sig. Conte Michele</i>	SI
8	<i>Sig. Maisto Eugenio</i>	NO
9	<i>Sig. De Cristofaro Francesco</i>	SI
10	<i>Dott. Di Martino Michele</i>	SI
11	<i>Sig. D'Aniello Luigi</i>	SI
12	<i>Rag. Dongiacomo Francesco</i>	SI
13	<i>Conte Vincenza</i>	SI
14	<i>Sig. Sagliano Angelo</i>	SI
15	<i>D.ssa Nugnes Elvira</i>	SI
16	<i>Rag. De Cristofaro Luigi</i>	SI
17	<i>Ing. Dongiacomo Francesco</i>	SI
Totale presenti		16
Totale assenti		1

Presiede il Dr. Michele Di Martino.

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giovanna Imparato.

L'Assessore Valeria Campaniello entra. (ore 18,37).

Il Presidente del Consiglio Comunale relaziona e riferisce che sulla proposta si è espresso sia la Commissione che la Conferenza dei Capigruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli uffici, avente ad oggetto:

1) Approvazione Regolamento Comunale per l'utilizzo temporaneo delle palestre scolastiche.

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000;

Ad Unanimità di voti resi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, come formulata dagli uffici, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:

1) Approvazione Regolamento Comunale per l'utilizzo temporaneo delle palestre scolastiche .

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Dott. Michele Di Martino)



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Giovanna Imperato)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

attesta

che la presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000);

X - resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a decorrere dal 21 FEB. 2017 ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000, col n° _____;



Il Segretario Generale
(D.ssa Giovanna Imperato)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'uso e la gestione delle palestre scolastiche.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Valutata la necessità di disciplinare l'uso delle palestre scolastiche presenti sul territorio comunale, al di fuori dell'orario scolastico;

Visto l'art. 12 della legge 517 del 04.08.1977 che prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate come strumenti e sedi che realizzino la funzione di promozione culturale, sociale e civile della scuola e ritenuto che l'attività sportiva corrisponda pienamente al raggiungimento di tali finalità;

Considerato che l'Amministrazione Comunale per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Considerato che le palestre scolastiche possono essere gestite direttamente dal Comune o date in concessione a terzi;

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto;

Visto il Verbale n° 2 del 02/02/2017 dal quale si evince che la Commissione Consiliare "Sport, Cultura e Pubblica Istruzione" ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di regolamento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il regolamento per l'uso e la gestione delle palestre allegato alla presente deliberazione, per le motivazioni indicate in premessa;

- **Di dare atto** che il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione;
- **Di dare atto** che la presente delibera non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Luciano Pianese

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000 N° 267**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'uso e la gestione delle palestre scolastiche.

Per la **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

San Marcellino, 14 FEB. 2017 **PARERE FAVOREVOLE**


IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Luciano Pianese)



Per la **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:


San Marcellino, 14 FEB. 2017 **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Giuseppe Perrotta)





COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO
TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche dedicate alla pratica sportiva.

Le palestre comunali sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico; sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per gli adulti e per gli anziani.

La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione, con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

ART. 1

USO DELLE PALESTRE COMUNALI

Le palestre scolastiche vengono utilizzate prioritariamente a favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo di San Marcellino, ai sensi della normativa vigente, secondo il calendario scolastico, fatti salvi accordi specifici inerenti la programmazione scolastica.

Il Comune si riserva in ogni caso il diritto di utilizzare le palestre per le necessità collegate alle proprie attività istituzionali.

Durante l'orario extrascolastico il Comune può concedere in uso temporaneo le palestre altri soggetti per altre finalità.

ART. 2

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA.

Negli orari non utilizzati dall'Istituto Comprensivo e compatibilmente con le attività scolastiche che ne hanno la priorità, ai sensi dell'art. 12 della L. 517/1977⁽¹⁾, dell'art. 89 D.Lgs. 297/1994⁽²⁾, dell'art. 12 L. 23/1996⁽³⁾ e ss.mm.ii., il Comune può concedere, **previo assenso del Consiglio di circolo o di istituto**, in uso temporaneo le palestre comunali a gruppi, associazioni e cittadini per lo svolgimento di attività motorie, sportive, culturali, sociali, ricreative non a scopo di lucro, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, di igiene e di salvaguardia del patrimonio.

Valutate preliminarmente le esigenze scolastiche, l'utilizzo extrascolastico verrà regolamentato da apposita convenzione sottoscritta tra il Comune e ciascun richiedente.

ART. 3
ATTIVITA' AMMESSE

L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi quali:

- attività di avviamento e promozione allo sport;
- tornei amatoriali;
- campionati ed attività federali di lega;
- attività motoria;
- ginnastica;
- preparazione atletica;
- attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 7.

Nelle palestre scolastiche non sono ammesse attività con presenza di pubblico, ad eccezione di manifestazioni organizzate dal Comune e/o dalle Istituzioni Scolastiche e/o dalle associazioni assegnatarie, previa autorizzazione, le quali si assumeranno la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza.

ART. 4
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Le società sportive, gli enti di promozione, le associazioni e gli utenti privati che vorranno utilizzare le strutture di cui sopra, dovranno inoltrare all'Amministrazione Comunale apposita domanda, utilizzando il modello predisposto dall'ufficio comunale competente (Allegato A), contenente, fra l'altro:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo
- b) i dati anagrafici del richiedente e del responsabile dell'attività se persona fisica;
- c) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- d) una dichiarazione di assunzione di responsabilità del richiedente;
- e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente concessore

Le richieste devono indicare specificamente il periodo temporale di uso che non può essere superiore ai 12 mesi.

Il Responsabile del servizio, verifica la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento, provvede a redigere un orario provvisorio da comunicare agli interessati.

In caso di sovrapposizioni di orario, è compito degli Uffici comunali convocare tempestivamente gli interessati per cercare un auspicabile accordo; in caso di impossibilità di accordo, il Servizio competente provvede d'ufficio a redigere l'orario in base ai seguenti criteri:

1. Attività promosse dall'Amministrazione Comunale o svolte con il suo patrocinio;
2. Avere sede sociale nel Comune di San Marcellino;
3. Richieste avanzate per usi sportivi quali:
 - attività di avviamento e promozione dello sport
 - attività motoria
 - attività di ginnastica
 - preparazione atletica
4. Associazioni sportive che svolgono attività agonistica, con particolare riguardo per le società appartenenti a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
5. Associazioni sportive che favoriscono attività rivolte ai portatori di handicap purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 7

L'orario definitivo fissato in base ai criteri suddetti viene comunicato ai soggetti interessati che hanno 5 giorni di tempo per accettare, per iscritto, la proposta o ritirare l'istanza fatta.

In assenza di comunicazione la richiesta viene respinta.

La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio ed ha durata per il periodo richiesto. E' comunque possibile, in ogni momento, sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta. Sarà soltanto rimborsato il pagamento eventualmente già effettuato per il periodo di mancata fruizione.

E' possibile concedere l'uso delle palestre a richiedenti che abbiano prodotto la domanda per non più di una palestra in modo da consentire il rispetto del principio di equo utilizzo delle palestre da parte di più soggetti

Vi è l'obbligo di accogliere nei corsi soggetti diversamente abili a titolo gratuito.

In ogni caso si dovrà tendere ad una distribuzione territoriale equilibrata, diversificata e completa dell'offerta delle attività motorie, sportive, culturali, sociali e ricreative.

Saranno esclusi dalla concessione i richiedenti che negli anni precedenti abbiano tenuto un comportamento di scorretto utilizzo del bene concesso.

Sono esclusi i richiedenti che abbiano dichiarato il falso nella richiesta di concessione e quelli non in regola con i pagamenti pregressi.

ART. 5

CONVENZIONI D'USO E TARIFFE.

Le convenzioni d'uso temporaneo stabiliscono dettagliatamente i rapporti e gli obblighi intercorrenti tra il Comune di San Marcellino e ciascun utilizzatore, Gruppi, associazioni e cittadini che, per lo svolgimento di attività motorie, sportive, culturali, sociali, ricreative non a scopo di lucro.

L'ufficio comunale competente provvederà ad istruire la relativa pratica fino al perfezionamento della convenzione d'uso, la quale sarà sottoscritta tra il Comune di San Marcellino ed il richiedente.

Coloro che abbiano ottenuto la concessione in uso della palestra dovranno procedere al pagamento di apposito canone concessorio, sulla base delle tariffe ed entro i tempi stabiliti dalla Giunta Comunale con propria delibera.

L'invio del secondo sollecito per il mancato pagamento delle tariffe comporta la decadenza della concessione, fatta salva la facoltà del Comune di agire, anche legalmente, per il recupero del proprio credito.

L'utilizzo delle palestre per l'esercizio di attività ricreative, culturali o comunque diverse dalle discipline sportive, potrà essere concesso previa valutazione della Giunta Comunale che determinerà anche l'eventuale importo da richiedere agli utilizzatori.

Sarà compito di ciascun concessionario verificare l'idoneità dei propri partecipanti, collaboratori, fruitori, etc. all'esercizio di attività agonistiche e non.

In caso di omissioni di tale verifica, il Comune si ritiene comunque sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità.

ART. 6

CONCESSIONE IN USO GRATUITO.

Le palestre scolastiche possono in casi eccezionali e con parere della Giunta comunale, essere concesse gratuitamente in uso ad Associazioni ed enti senza finalità di lucro per la conduzione di attività e/o svolgimento di iniziative di elevato

interesse pubblico e sociale, che per tale ragione abbiano ottenuto il Patrocinio dell'Amministrazione comunale.

ART. 7

CONDIZIONI, MODALITA' E RESPONSABILITA' DI UTILIZZO.

L'uso dei locali deve sempre corrispondere all'attività indicata nell'atto di assegnazione.

Coloro che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico.

L'assegnatario si assume l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai propri fruitori.

L'Amministrazione Comunale e scolastica sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario è tenuto a produrre, al momento della presentazione della domanda di utilizzo:

- copia della polizza assicurativa responsabilità civile per la copertura dei rischi per danni a persone e cose con massimale minimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni);
- copia polizza assicurativa infortuni ai sensi del DPC Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e Attività Sportive del 16/04/2008⁽⁴⁾.

Nessuna responsabilità è assunta dall'Amministrazione comunale per eventuali ammanchi di vestiario o furto di valori, danni a persone o cose di terzi che fossero oggetto di rivalsa.

Ciascun concessionario è responsabile dei danni provocati a terzi dall'esercizio della propria attività nonché dal pubblico eventualmente presente.

Eventuali danni causati dai fruitori alle strutture ed alle attrezzature in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti.

E' obbligo al concessionario di:

- controllare che tutti i fruitori abbiano un comportamento improntato ad elementari norme di educazione;

- accedere nelle palestre scolastiche unicamente nei giorni e negli orari previsti dalla convenzione d'uso e solo all'utenza ed al personale autorizzato;
- far rispettare il presente regolamento;
- far rispettare il divieto di fumo;
- riporre le attrezzature mobili utilizzate negli appositi spazi al termine delle lezioni;
- accedere nei locali assegnati solo per il tramite di accessi non comunicanti con i locali delle scuole;
- lasciare i locali in ordine entro il termine delle ore assegnate;
- tenere puliti i servizi igienici qualora vengano utilizzati. Pertanto carte, bottigliette di shampoo, e rifiuti vari vanno depositati negli appositi contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti.

E' divieto al concessionario di:

- fumare all'interno dei locali;
- consentire l'accesso nelle strutture a persone estranee al gruppo autorizzato.
- entrare all'interno delle palestre e degli spogliatoi senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura o che ne riducano la disponibilità di spazio, che costituiscono fonte di pericolo per l'incolumità fisica. Pertanto, appeneterminate le attività, dovrà essere rimosso tutto ciò che verrà installato provvisoriamente;
- lasciare materiale di ingombro e/o rifiuti di vario genere;
- spegnere o manipolare i sistemi di riscaldamento, elettrici o altro;
- installare forme pubblicitarie all'interno delle palestre (se non previa autorizzazione del Comune proprietario);
- concedere in subaffitto le strutture assegnate. Qualora la società assegnataria ospiti temporaneamente altra società, deve comunicarlo preventivamente al Comune

L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di assegnazione.

Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere spenti gli interruttori della luce, chiusi gli infissi tutte le porte (e cancelli) di accesso, si dovrà altresì verificare che non vi siano fuoriuscite d'acqua (da rubinetti, docce, etc.)

Il concessionario è tenuto a non fare sperpero di acqua, ma utilizzarla solo lo stretto necessario senza eccessivi sprechi e perdite di tempo.

Il concessionario è tenuto alla custodia dell'istituto durante l'utilizzo della palestra.

L'inosservanza di anche una soltanto delle condizioni di corretto utilizzo e manutenzione delle strutture dettate dal presente regolamento può costituire revoca immediata della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa nulla pretendere.

ART. 8

OBBLIGHI DEL COMUNE.

L'Amministrazione Comunale sostiene le spese di illuminazione, riscaldamento, fornitura acqua, smaltimento dei rifiuti e di tutte le manutenzioni non dovute a danni di terzi e oscurato uso del bene.

Il gestore, qualunque esso sia, è responsabile dell'apertura e chiusura delle palestre, nonché della loro custodia e pulizia.

Art. 9

VERIFICHE ED ISPEZIONI.

Il rapporto di concessione in uso alle società, enti, associazioni, gruppi etc. non esclude il superiore potere di vigilanza del Comune, ai fini della tutela e buona conservazione degli impianti nonché dell'esatto adempimento delle condizioni e clausole di concessione.

Il Comune, per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi di qualunque attività a verifiche ed ispezioni.

ART. 10

REVOCHE E SOSPENSIONI.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualsiasi momento l'accesso alle palestre da parte di concessionari che non dovessero rispettare il presente regolamento e/o che abbiano arrecato danni alle strutture e disturbo agli utenti, ovvero per mancato pagamento delle quote dovute.

Riscontrate, per iscritto, inadempienze al presente regolamento sull'uso della palestra da parte dell'assegnatario, l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata senza che l'assegnatario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo.

Qualora la concessione venga sospesa o revocata, per giusta e motivata causa, le somme eventualmente anticipate non saranno restituite.

Fatta salva la responsabilità per dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione comunale potrà revocare la concessione all'uso delle palestre, qualora risultasse che la concessione è stata determinata da notizie non veritiere, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare gli spostamenti di turno o di impianto, che si rendessero necessari, per interventi straordinari delle strutture, dandone comunicazione motivata e scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della data di spostamento al concessionario interessato. In questo caso gli utilizzatori hanno la facoltà di rinunciare immediatamente, qualora il cambio imposto non ne consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività.

ART 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le domande fatte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere rinnovate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso e le relative concessioni sono dichiarate decadute.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

(1) Legge 4 agosto 1977, n. 517 - "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"

Art. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

(2) Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 89 - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi

1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente

attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;

b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;

c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.

2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

7. A norma dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

(3) Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica

Art. 12.- Norme transitorie e finali

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM), definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.

2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di competenza.

4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico approvato con D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il D.M. 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.

(4) Decreto 16 aprile 2008 – Assicurazione obbligatoria per gli sportivi. Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive